

CITTA' DI MALNATE

Provincia di Varese

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI MALNATE E I SOGGETTI INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE AIUOLE E DELLE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE –
RINNOVO

A mezzo della presente scrittura privata, da valere occorrendo quale atto pubblico, e da registrarsi a cura e spese di chi se ne procurasse l'uso

TRA

- Comune di Malnate (cod. Fisc. 00243280120) legalmente rappresentato dal responsabile dell'Area Gestione del Territorio arch. Rosalba Russo, nata a Lavagna il 01/07/1971 la quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato;

e

- e la ditta **"Florovivaistica Brendolini Franco"** con sede in **via S. Gottardo n.5, Uggiate Trevano, rappresentata da _____, in qualità di _____**, che di seguito viene denominata "gestore"

PREMESSO

- che il sottoscritto Responsabile d'Area agisce in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 in data 16 ottobre 2008, avente per oggetto "approvazione linee guida in materia di sponsorizzazione", della Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27/10/2015 avente per oggetto "regolamento per la disciplina della cittadinanza attiva" e della Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- che con il gestore sono state attivate convenzioni per la gestione, la sistemazione e la manutenzione periodica **dell'area a verde ad uso pubblico ubicata sulla S.S. 342 "Briantea" all'incrocio tra via Kennedy, via Como e via Mons. Sonzini, comprendente**

aiuola centrale, aiuola sud – fronte LD e le fioriere all'interno dello spartitraffico a partire dall'anno **2013**

- che la convenzione in essere è scaduta ed il Gestore ha chiesto il rinnovo con nota prot. **16424/21** agli atti di ufficio;
- che il gestore in questi anni ha sempre mantenuto con diligenza e professionalità le aree assegnate;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Malnate, nella persona del suo responsabile "pro-tempore" concede in comodato gratuito per anni 3 al gestore, come sopra rappresentato, **l'area a verde ad uso pubblico ubicata sulla S.S. 342 "Briantea" all'incrocio tra via Kennedy, via Como e via Mons. Sonzini, comprendente aiuola centrale, aiuola sud – fronte LD e le fioriere all'interno dello spartitraffico**, come evidenziato nelle planimetrie allegate.

Il gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in affidamento le aree descritte in premessa così come si trovano nello stato attuale e si impegna all'esecuzione di tutti i lavori e servizi necessari al mantenimento del decoro del sito e delle essenze arboree e fioriture ivi presenti come di seguito descritte:

- manutenzione periodica ordinaria e straordinaria delle aree

- piantumazione e successiva manutenzione di essenze arboree fiorite

- mantenimento delle aree libere da erbe infestanti

- vigilanza dell'area e relativa manutenzione

È a carico del Gestore il conseguente conferimento del materiale tagliato alla piattaforma ecologica del Comune di Malnate o ad altre pubbliche discariche autorizzate.

ART. 3

Il gestore si fa carico di eseguire tutti i lavori e servizi previsti all'art. 2 a titolo gratuito, senza nulla

a pretendere dal Comune. La concessione in comodato ha la durata di anni 3 dalla data della sottoscrizione con eventuale proroga di ulteriori 3 anni su richiesta del Gestore, 3 mesi prima della scadenza e accettazione della controparte.

Le aree di cui alla presente convenzione vengono concesse nello stato di fatto e diritto in cui si trovano alla data odierna ed sono soggette, per quanto non diversamente previsto dal presente atto, alle disposizioni di cui agli artt. 1803/1812 del Codice Civile. Qualora siano presenti impianti e/o sottoservizi idrici e/o elettrici, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi spetta al Comune di Malnate, mentre è a carico del Gestore l'allacciamento ai medesimi impianti e l'installazione e la manutenzione di eventuali luci e/o dispositivi di irrigazione e/o altre apparecchiature collegate a tali impianti.

ART. 4

A fronte della concessione in comodato del suddetto spazio pubblico il Gestore a mezzo del suo legale rappresentante, si impegna ad eseguire a propria cura e spese le opere di sistemazione a verde dello stesso e alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione.

ART. 5

Nell'esecuzione delle opere di sistemazione dello spazio assegnato il Gestore gode della più ampia libertà creativa, con l'obbligo di presentare preventivamente, al Settore Servizi Tecnici, la soluzione progettuale, al fine di accertare l'inesistenza di elementi ostativi alla sicurezza della pubblica circolazione. L'area affidata al gestore conserva la propria destinazione pubblica e non è consentito nessun utilizzo esclusivo e/o privatistico. È fatto divieto assoluto al gestore di sub concedere la convenzione e consentire interventi e/o iniziative non concordate dal presente atto e apportare modificazioni dell'area in affidamento che non siano preventivamente concordate e autorizzate, quali integrazioni del presente atto.

ART. 6

Il Comune di Malnate potrà in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 gg., revocare la concessione solo per motivi di forza maggiore, pubblica sicurezza, pubblica circolazione e comunque interessi pubblici concreti ed immediati, in tal caso il Gestore potrà concordare con il Comune l'assegnazione transitoria di altro spazio a verde.

ART. 7

E' consentito al Gestore di posare sullo spazio una targa di dimensioni non eccedenti cm 50 x 60 con l'indicazione esclusiva della ragione sociale e del marchio dello stesso, nel rispetto dei manufatti esistenti.

La tipologia e la posizione di installazione e i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno venire concordati con l'Ufficio Tecnico che rilascerà il nulla osta, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale. I cartelli dovranno essere realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni alle cose e persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.

Le essenze arboree e floreali che verranno piantumate nell'area dovranno essere autorizzate e comunque avere ingombri tali da non rappresentare pericolo, intralcio sia a cose che persone e non costituire ostacolo di visibilità ai veicoli ivi transitanti.

ART. 8

In occasione della consegna dell'area verrà redatto apposito verbale indicante gli eventuali beni posti nell'area oggetto della presente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area concessa richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto.

Qualora il Comune rilevi la realizzazione e/o l'alterazione dei luoghi, assegnerà un congruo termine per il ripristino degli stessi luoghi, e nel caso di perdurante inadempienza, la presente Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori di ripristino con onere a totale carico del gestore.

Il gestore è responsabile degli impegni sottoscritti relativi alla manutenzione dell'area in oggetto e / o alla manutenzione degli arredi e manufatti presenti su di essa al momento della consegna.

Allo scadere della presente convenzione l'area verde dovrà essere riconsegnata con gli arredi e le essenze arboree presenti al momento della consegna come da verbale, implementata degli eventuali interventi e/o arredi previsti dal presente atto.

Ogni modifica ai patti della presente convenzione e alle scelte realizzative, assentite dal Settore Servizi Tecnici dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.

ART. 9

Il gestore assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Malnate e dichiara di essere munito di idonea polizza assicurativa per danni verso terzi

ART. 10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicheranno le disposizioni di Legge vigenti in materia e i regolamenti del Comune di Malnate.

ART. 11

Ogni spesa relativa alla stipulazione e registrazione del presente atto si conviene a carico del soggetto proponente.

Malnate,

COMUNE DI MALNATE

IL GESTORE

Ai sensi degli articoli 1341, 1342 e 1469-ter del codice civile: il gestore come sopra rappresentato, dichiara di approvare specificatamente per iscritto l'articolo 6 della convenzione;

Malnate,

COMUNE DI MALNATE

IL GESTORE
